

CSA: Capitolato Speciale d'appalto**“PROCEDURA APERTA DI RILIEVO EUROPEO MEDIANTE ASTA ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO”****Legenda:**

Azienda: ASL 2 di Olbia

Operatore economico, Aggiudicatario: Sottoscrittore dell'accordo quadro.

Concorrente: partecipante alla procedura d'aggiudicazione

Codice: D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Giorni lavorativi: ogni giorno esclusi i soli festivi.

Orario convenzionale di lavoro: lunedì – venerdì: 8,00-13,00/14,00-18,00; sabato 8,00-12,00

Informazioni generali:

Tipologia contrattuale: Gara comunitaria procedura aperta - accordi quadro (ai sensi dell'art. 59 del Codice con più operatori economici) attraverso modalità telematica

Aggiudicazione: art. 82 del D.Lgs. 163/06

Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia; indirizzo: Via Bazzoni-Sircana n. 2/2A 07026 Olbia

Telefono: 0789/552343/373 **Fax:** 0789/646066;

E-mail: acquisti-gare@aslolbia.it; internet. www.aslolbia.it.

INDICE

1. Oggetto della fornitura– disposizioni generali
2. Valore di stima degli accordi – Valore di stima della procedura - Durata degli accordi
3. Stipulazione degli accordi e dei singoli contratti
4. Modalita' di esecuzione della fornitura
5. Trattamento del personale -rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro (D.lgs. N. 81 del 9 aprile 2008) e responsabilita' verso i terzi
6. Revisione prezzi - fatturazione e pagamenti
7. Penali per ritardo nell'adempiere o irregolarita' nell'adempimento degli obblighi contrattuali
8. Risoluzione del contratto –diritto di recesso - forza maggiore
9. Spese contrattuali
10. Controversie e foro competente
11. Disciplina del contratto

Allegato A – quadro descrittivo e quantitativo– basi d'asta

Art. 1 Oggetto della fornitura – disposizioni generali

Il presente appalto è suddiviso in lotti come da allegato A ed ha per oggetto la stipulazione di accordi quadro, uno per ciascun lotto (vedasi art. 11 c. 10 per la stipulazione dei contratti) per la fornitura di materiale protesico extra-tariffato specificato nell'Allegato A, parte integrante del presente Capitolato.

Le forniture devono essere pienamente conformi alle specifiche tecniche contenute nell'allegato A e alle vigenti normative in materia applicabili (ad. es. marcatura CE, normativa sui dispositivi medici se trattasi di dispositivo medico).

I beni forniti entreranno a far parte del patrimonio aziendale dal collaudo positivo, da effettuarsi prima della consegna al paziente che avrà il bene in comodato d'uso gratuito.

Il fabbisogno annuo indicato in allegato A per ciascun lotto è stato determinato:

- per i lotti indicati in allegato A con * accanto alla quantità presunta, in base agli acquisti degli ultimi 12 mesi;
- per tutti gli altri lotti, non risultando acquisti negli ultimi 12 mesi, in modo fittizio indicando una quantità di cinque beni/anno.

L'aggiudicazione dell'accordo quadro non impegna l'Azienda ad emettere ordinativi di fornitura, in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle prescrizioni che saranno effettuate nel lasso di tempo di durata dell'accordo quadro. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà fornire solo quelle quantità che gli verranno ordinate e di questa alea contrattuale dovrà tener conto nel formulare la propria offerta.

I termini di garanzia sono quelli previsti dal D. M. 332/1999 per le varie tipologie di beni.

Ove il bene, in caso di guasto danneggiamento etc, possa essere riparato sostituendone parti, l'aggiudicatario del lotto è tenuto per tutta la durata dell'accordo quadro a fornire i ricambi all'Azienda o ai suoi appaltatori del servizio manutentivo, determinando il costo dei ricambi applicando sui listini delle case fornitrici una percentuale di sconto non inferiore allo sconto determinato dal rapporto tra valore a base d'asta e valore di aggiudicazione del lotto.

La procedura, espletata attraverso asta elettronica, condurrà alla stipulazione di accordi quadro (con un operatore per ciascun lotto) di cui all'art. 59 del D. Lgs. 163/06. L' Azienda potrà aggiudicare anche i lotti per i quali sia pervenuta una sola offerta valida ed idonea.

Per quanto non previsto dal presente CSA ed in quanto compatibile, si applica il Capitolato Generale d'Appalto dell'Azienda pubblicato sul sito www.aslolia.it.

Art. 2 Valore di stima degli accordi – Valore di stima della procedura - Durata degli accordi-

Il valore complessivo stimato dell'appalto per il quadriennio di durata dello stesso è pari ad **€ 3.593.312,00 netto IVA**.

Le stime del valore annuo dei singoli lotti sono riportate nell'allegato A al presente CSA; il valore di stima quadriennale di ciascun singolo accordo quadro è quindi pari al quadruplo del valore riportato in allegato A.

Le basi d'asta sono costituite dai prezzi unitari dei beni, lotto per lotto.

L'aggiudicazione sarà disposta sulla base del criterio del prezzo più basso (art. 82 del Dlgs. 163/2006). Saranno ammesse solo offerte pari o in ribasso rispetto alle singole basi d'asta per lotto.

La durata di ciascun accordo sarà di **anni 4 (quattro)** decorrenti dalla data di stipulazione dello stesso.

La stipulazione dovrà aver luogo tra il trentacinquesimo giorno ed il sessantesimo giorno dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi all'art. 79 del D.lgs 163/2006.

Art. 3 Stipulazione degli accordi e dei singoli contratti
--

Per ogni lotto, al termine della procedura di gara, si redigerà una graduatoria che comprenderà tutti gli offerenti in ordine crescente di prezzo.

L'accordo quadro sarà stipulato con il primo in graduatoria; ove per qualunque ragione dovesse essere impossibile la stipulazione dell'accordo o il contratto fosse risolto, si stipulerà nuovo accordo con chi segue in graduatoria; anche senza stipulare accordi quadro, sarà comunque possibile l'utilizzo delle graduatorie quando per ragioni scusabili (ad es. forza maggiore) l'aggiudicatario dell'accordo non sia in grado di effettuare la fornitura o il ritardo nella fornitura risulti intollerabile.

Gli accordi quadro saranno stipulati con le seguenti modalità:

- di norma, per aggiudicazioni fino a 10 lotti si stipulerà un unico accordo secondo gli usi del commercio (lettera contratto), salvo che l'insieme dei lotti non induca a ritenere che nel periodo di durata contrattuale potrebbero essere effettuati ordini per un valore superiore complessivamente ad € 50.000 netto IVA; in tal caso l'accordo sarà stipulato con scrittura privata autenticata;
- per gli accordi concernenti 11 lotti e più si redigerà scrittura privata registrata.

Nell'arco del quadriennio, le forniture saranno richieste, in base alle esigenze dell'Azienda, stipulando singoli contratti-ordine, secondo gli usi del commercio (lettera contratto).

Art. 4 Modalita' di esecuzione della fornitura

Responsabili aziendali dell'esecuzione dei contratti sono i Servizi distrettuali di Protesica di Olbia e Tempio Pausania; essi emetteranno i contratti-ordine, saranno responsabili dei collaudi, provvederanno alla liquidazione delle fatture.

I termini previsti per la consegna sono:

- 10 giorni lavorativi dal ricevimento del contratto-ordine per le forniture ordinarie;
- 5 giorni lavorativi dal ricevimento del contratto-ordine per le forniture urgenti (in particolare pazienti affetti di SLA, pazienti oncologici).

Il sottoscrittore dell'accordo quadro, per tutti i lotti, ove siano disponibili parti di ricambio è obbligato, per non meno di 7 anni dal collaudo positivo, a garantire i ricambi per tutti i beni forniti, nei tempi e nei modi necessari ad assicurare una regolare e tempestiva assistenza tecnica da parte dell'appaltatore designato dall'Azienda, chiunque esso sia.

Per i lotti specificati in allegato A, il prezzo include la consegna in opera al domicilio dell'assistito.

Art. 5 Trattamento del personale -rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro (D.lgs. N. 81 del 9 aprile 2008) e responsabilita' verso i terzi

Per il personale impiegato, l'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro sarà tenuta al rispetto di tutte le condizioni normative e retributive dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale e provinciale, anche se non aderenti alle Associazioni che le hanno stipulate.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, predisponendo, ove necessario, idonee misure collettive di protezione e dotando il personale di appositi indumenti e mezzi di protezione individuale per garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti; dovrà inoltre, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti ad assicurare l'incolumità delle persone e dei terzi.

L'impresa aggiudicataria sarà sempre direttamente responsabile per tutti i danni, di qualunque natura arrecati a persone o cose nell'esecuzione del contratto, sollevando l'Azienda da qualsivoglia responsabilità, e risarcendola immediatamente ove sia stata essa a subire il danno.

E' infatti a carico dell'impresa Aggiudicataria l'adozione, al momento della consegna dei prodotti, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette alla fornitura, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso appaltatore e restando del tutto esonerata l'Azienda.

Fra le citate cautele vi è compresa quella conseguente all'obbligo, da parte dell'impresa aggiudicataria, di utilizzare per la fornitura solo ed esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in materia, tenute in perfetto stato d'uso, e di formare il proprio personale in relazione

alle tipologie di prestazioni che deve eseguire e in relazione al corretto utilizzo di tutte le macchine, attrezzature e di tutti i d.p.i.

L'impresa deve, inoltre, vigilare costantemente perché durante l'esecuzione della fornitura siano utilizzati i d.p.i. e macchine e attrezzatura e affinché le operazioni si svolgano in sicurezza e siano rese a regola d'arte.

Art. 6 Revisione prezzi - fatturazione e pagamenti

Dal secondo anno di vigenza dell'accordo si procederà alla revisione dei prezzi d'appalto; la revisione dei prezzi viene operata, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, sulla base di un'istruttoria, condotta dal personale del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera c) del D.Lgs 163/06, dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, beni e servizi, nonché, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'Istat. In assenza di dati di cui al comma precedente, fatte salve nuove emanande disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicati sulla GURI; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio esecuzione della fornitura.

Ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa e nel rispetto delle altre prescrizioni di legge, il contratto viene risolto *ipso jure*. L'appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle persone incaricate ad operare su questo.

Ogni comunicazione relativa al conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi pubblici dovrà essere inviata entro sette giorni dalla sua accensione unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sia al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale sia al Servizio Bilancio.

La clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010) si applica anche ove l'Appaltatore si avvalga del sub-appalto ed è quindi applicabile anche ai sub-appaltatori e ai sub-fornitori.

Le fatture potranno essere emesse con cadenza mensile e ciascuna fattura riguarderà tutti i contratti-ordine eseguiti nel mese precedente (si intende eseguito il contratto-ordine quando tutti i beni ivi inclusi sono stati collaudati positivamente). Nelle fatture dovrà essere sempre indicato il CIG.

Il corrispettivo esposto in fattura non potrà essere superiore rispetto a quello indicato in contratto.

I termini di pagamento e gli interessi moratori sono disciplinati dalla legge.

Eventuali modificazioni delle disposizioni normative in materia di termini di pagamento e di interessi moratori che dovessero sopravvenire durante la validità dell'accordo quadro si applicheranno direttamente ai singoli contratti.

Art. 7 Penali per ritardo nell'adempire o irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali
--

L'Azienda potrà applicare penali nei seguenti casi:

- a) per ritardo nella consegna (s'intende la consegna completa e complessiva di tutti i beni parte del singolo contratto); la penale è determinata, per ogni giorno di ritardo: per le forniture urgenti, nel 2% del valore del singolo contratto fino a concorrenza dell'importo massimo pari al 14% del valore del singolo contratto; per le forniture non urgenti, nell'1% del valore del singolo contratto fino a concorrenza dell'importo massimo pari al 10% del valore del singolo contratto;
- b) nel caso in cui obblighi contrattuali siano adempiuti in modo irregolare (ad esempio perché il personale impiegato nell'appalto non risulti istruito al corretto uso dei d.p.i. o non risulti munito degli stessi d.p.i., ecc); l'ammontare della penale potrà essere determinato tra un minimo pari allo 0,5% del valore stimato dell'accordo quadro ed un massimo pari al 5% del valore stimato dell'accordo quadro a seconda della gravità dell'evento, da valutarsi (i criteri di valutazione non sono indicati in ordine di priorità): **a)** in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, ritardata, omessa; **b)** alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda, suoi dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, gli assistiti o terzi hanno subito o cui sono stati esposti; **c)** alla luce della gravità del comportamento irregolare tenuto dall'appaltatore rispetto a qualunque altro obbligo di capitolato (ad esempio saranno sempre ritenute gravi le violazioni alle regole in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori).

Ai fini dell'applicabilità delle penali saranno considerati eventi diversi o disgiunti: gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o nello stesso giorno in strutture diverse, gli eventi anche identici o simili tra loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell'Appaltatore.

Gli eventi che possono dare luogo all'applicazione delle penali verranno comunicati all'Appaltatore con nota scritta trasmessa a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento; l'Appaltatore ha tempo 10 giorni dalla contestazione dell'evento per far pervenire memorie e/o documenti a giustificazione del suo operato; nei 10 giorni successivi l'Azienda deciderà sull'applicazione della penale.

La penale può essere incamerata con escussione della garanzia definitiva ovvero a ritenere su pagamenti dovuti.

Art. 8 Risoluzione del contratto –diritto di recesso - forza maggiore
--

1) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda:

A) di diritto

- In caso di mancata esecuzione della fornitura - si considera tale la fornitura non eseguita nel termine di maturazione dell'importo massimo delle penali per ritardo nell'adempiere di cui al precedente articolo, distinto per forniture urgenti e ordinarie;
- Per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico e economico, previdenziale, assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore;
- Per violazione grave o reiterata delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall'appaltatore;
- In caso di applicazione di penali per quattro volte nell'arco di durata dell'accordo quadro;

B) previa costituzione in mora, se necessaria:

- In caso di cessione della Ditta, cessazione dell'attività, concordato preventivo o di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte alle stesse condizioni contrattuali);
- In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali;

Le altre cause di risoluzione del contratto sono disciplinate dal Codice Civile; la formale costituzione in mora (art. 1219 del Codice Civile) potrà essere fatta a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto dall'appaltatore;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta Aggiudicataria è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

2) DIRITTO DI RECESSO:

L'Azienda può recedere dall'accordo per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

3) FORZA MAGGIORE:

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza o non rientrante nell'ambito della attività aziendale vincolata; sono pertanto, ad esempio, esclusi dalle cause di forza maggiore i conflitti sindacali, ove i loro effetti incidano su servizi sanitari inclusi nei servizi pubblici essenziali. Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 9 Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali, incluse imposte, tasse e spese di scritturazione e registrazione. A carico dell'appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente, gravino sulla fornitura, oggetto dell'accordo.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalle norme di legge.

Art. 10 Controversie e foro competente

Le eventuali controversie saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania.

Art. 11 Disciplina del contratto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano, nell'ordine di prevalenza: 1) il Capitolato Generale d'Appalto dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia; 2) le norme pubblicistiche vigenti in materia; 3) le norme civilistiche vigenti in materia, in quanto compatibili.